Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Giovedì, 22 dicembre 1932 - Anno XI** **Numero 294**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 22 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Cuneo, 2ª emissione 1857, sorteggiate nella 147ª estrazione del 12 dicembre 1932. — Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella 126ª estrazione del 12 dicembre 1932.

(7739)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1599.
Modificazioni agli articoli 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 20 marzo 1926, n. 597;
Ritenuta la opportunità di modificare le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, allegato n. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, nella parte riguardante il trattamento per missioni a brevi distanze;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nessuna indennità di trasferta è dovuta al personale ferroviario quando la distanza dalla residenza alla località di missione sia inferiore a tre chilometri nei Comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti ed a cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1600.
Aumento del contributo ordinario annuo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in Pisa a favore del Regio istituto industriale nella stessa città.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1926, n. 652, col quale la Regia scuola industriale in Pisa fu riordinata come Regio istituto industriale;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia in Pisa in data del 17 gennaio 1929;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo ordinario annuo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa in Pisa a favore del Regio istituto industriale nella stessa città è elevato da L. 10.338 a L. 13.439,40 a decorrere dal 1° gennaio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1601.
Tassazione delle mercedi degli operai in Tripolitania e in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, nonchè i Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1661, 29 settembre 1926, n. 1643, 18 agosto 1927, n. 1463, e 27 novembre 1927, n. 2622, concernenti l'istituzione e l'applicazione nel Regno dell'imposta mobiliare;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 809, riguardante l'applicazione dell'imposta mobiliare in Colonia;
Ritenuta la necessità di eliminare l'attuale disparità di trattamento tra il Regno e le Colonie nei riguardi dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile delle mercedi agli operai;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1932-X è soppresso nei riguardi della Cirenaica il richiamo al R. decreto 27 novembre 1927, n. 2622, contenuto nell'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1929, n. 809.

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 18 aprile 1929-VII, n. 809, è sostituito dal seguente:
« Dal 1° gennaio 1932-X, tanto in Tripolitania che in Cirenaica, sono soggetti all'aliquota del 4% i salari, le mercedi giornaliere e i compensi di qualsiasi specie corrisposti agli operai, stabili ed avventizi, che prestano l'opera loro alle dipendenze del Governo delle Colonie, e di tutti gli altri enti, aziende e società, i cui operai sono soggetti nel Regno al pagamento della stessa aliquota ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1602.
Modificazione dell'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Novara.

N. 1602. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1603.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Beccaria » di Milano.

N. 1603. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Beccaria » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1604.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rieti.

N. 1604. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1605.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Rieti.

N. 1605. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1606.
Modificazione dell'art. 6 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Viterbo.

N. 1606. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 6 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1607.
Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare norme per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti, tanto a contanti che a termine, o di riporto, che abbiano per oggetto titoli dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, azioni ed obbligazioni di società commerciali, cartelle fondiarie od altri titoli a reddito fisso o variabile, emessi in conformità al codice di commercio o ad altra legge, oppure valute e divise estere, possono essere liquidati nei confronti del contraente inadempiente, nei termini e modi indicati dal presente decreto-legge, quando concorrano le condizioni seguenti:
1° che trattisi di titoli di cui non sia vietata la circolazione nel Regno;
2° che almeno una delle parti sia iscritta in apposito albo presso la Banca d'Italia;
3° che il contratto sia fatto su regolare foglietto bollato;
4° che la parte del foglietto che ciascun contraente trattiene sia sottoscritta dall'altro e contenga la data, il nome e il domicilio dei contraenti, l'indicazione dei titoli o valori contrattati, del corrispettivo e della specie dell'operazione, il termine ed il luogo di esecuzione ed il luogo dell'eventuale liquidazione, a sensi delle presenti disposizioni, che deve essere sede di Borsa;
5° che il foglietto contenga l'espressa menzione che il contratto è soggetto alle disposizioni del presente decreto-legge;
6° che la tassa sia regolarmente soddisfatta.

Art. 2.

Se uno dei contraenti non esegue il contratto nel termine stabilito, l'altro, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può chiedere la liquidazione dell'operazione al Comitato direttivo degli agenti di cambio del luogo indicato nel contratto per la liquidazione, presentando la parte del foglietto firmata dall'altro contraente.

Art. 3.

Il Comitato richiesto procede senza ritardo alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita e rilascia alla parte interessata il certificato per il credito risultante a suo favore, dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti indicati all'art. 7 ed allega i foglietti bollati relativi alle operazioni compiute.
Il compratore o, trattandosi di riporto, il riportato può limitare la liquidazione effettiva alla quantità di titoli o valori che il Comitato riesce a comperare con la somma stabilita nel contratto come prezzo di vendita o di riporto. Per il residuo il Comitato accerta la differenza dei prezzi e comprende anche il relativo credito nel certificato di liquidazione.
Il certificato di liquidazione deve essere sottoscritto dal presidente del Comitato o da un membro del medesimo a ciò delegato.
Alle operazioni di cui l'articolo presente e quello precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 codice di commercio.

Art. 4.

Per i contratti contemplati all'art. 1 la parte che, ai sensi del precedente articolo, ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli articoli 323 e 324 codice di commercio e 554 codice di procedura civile.
Il presidente del Tribunale o il pretore, competenti, possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dall'art. 323 del codice di commercio.

Art. 5.

In ogni contratto di riporto, nel caso di fallimento del riportato, la presunzione di frode di cui all'art. 709, n. 1,

codice di commercio non ha luogo se contestualmente alla stipulazione del contratto sia entrato nel patrimonio del riportato il corrispettivo dell'operazione.

Art. 6.

Tutti i contratti di vendita a termine e di riporto aventi per oggetto i titoli e valori indicati al primo capoverso dell'art. 1, che vadano a scadere dopo la dichiarazione del fallimento di uno dei contraenti, sono risolti di diritto.

Se a favore dell'altro contraente risulta una differenza fra il prezzo pattuito e quello del giorno della dichiarazione del fallimento, egli ha il diritto di insinuare nel passivo del contraente fallito il credito per tale differenza; se la differenza è a favore della massa, questa ne rimane creditrice verso l'altro contraente.

Le stesse norme si applicano nel caso di concordato preventivo, se la scadenza del contratto è posteriore alla data del decreto che ammette alla procedura del concordato preventivo. La liquidazione della differenza, però, è fatta secondo il prezzo alla scadenza del contratto.

Il debitore concordatario, con l'autorizzazione del commissario giudiziale e del giudice delegato alla procedura del concordato, ha tuttavia il diritto di domandare l'esecuzione del contratto, per esercitare tale diritto deve avvertirne in iscritto l'altro contraente non più tardi di due giorni prima della scadenza e deve adempiere integralmente la propria prestazione.

Art. 7.

Per i contratti di cui all'art. 1 del presente decreto-legge sarà corrisposta la tassa stabilita dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti conclusi direttamente dalle parti.

I foglietti bollati menzionati all'art. 1 saranno venduti dall'Amministrazione oppure predisposti dalle parti nelle forme e colle modalità stabilite dall'Amministrazione e assoggettati al bollo straordinario.

Per il rilascio del certificato menzionato dall'art. 3 saranno corrisposti al Comitato direttivo degli agenti di cambio i diritti che saranno stabiliti per ciascuna Borsa dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

I certificati, di cui sopra, saranno redatti sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per la giustizia, le norme per l'applicazione del presente decreto.

Sino a quando le dette norme non saranno emanate, per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 1 del presente decreto-legge saranno usati i foglietti bollati attualmente venduti dall'Amministrazione, o predisposti dagli interessati, applicando ai medesimi su ciascuna parte del foglietto la dicitura. « Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 ».

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 327, foglio n. 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932.
Autorizzazione al comune di Genova ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del comune di Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognature, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Genova è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 216.

(7744)

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932.
Autorizzazione al comune di Venezia ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Venezia, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di due centesimi per ogni lira di reddito imponibile per gli immobili che immettono direttamente nella pubblica fognatura e di millesimi cinque per quelli che sono dotati di propria fogna e collegati alla pubblica fognatura con sfioratore, nonchè quelli che scaricano direttamente nei rii o canali;
Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;
Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Venezia è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.
L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile per gli immobili che immettono direttamente nella pubblica fognatura e di millesimi cinque per quelli che sono dotati di propria fogna e collegati alla pubblica fognatura con sfioratore, nonchè quelli che scaricano direttamente nei rii o canali.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 215.

(7745)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.
Limitazione del riconoscimento al comune di Primiero delle caratteristiche di stazione di soggiorno alla frazione di San Martino di Castrozza con Val Mesta e Rolle.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta l'istanza dell'Amministrazione comunale di Primiero;
Veduto il decreto Ministeriale 25 aprile 1929, col quale vennero riconosciute all'intero territorio del Comune predetto le caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo;
Udito il parere della Giunta provinciale amministrativa di Trento, del Commissariato pel turismo e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242;

Decreta:

Il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo, disposto con il succitato decreto Ministeriale 25 aprile 1929 nei riguardi dell'intero territorio del comune di Primiero, è limitato, a decorrere dal 1° gennaio 1933, alla parte del territorio anzidetto che comprende la frazione di San Martino di Castrozza con Val Mesta e Rolle, delimitata giusta la pianta topografica unita, vidimata il 25 luglio p. p. dall'Ufficio catastale di Borgo Val Sugana.
Il prefetto della provincia di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.
p. *Il Ministro per l'interno:* ARPINATI.

(7746)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Levi Alberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6247 in data 3 novembre 1928-VI, col quale il sig. Levi Alberto venne nominato rappresentante del sig. Norsa Gino, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Levi come suo rappresentante;
Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Norsa è stato nominato agente presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Levi Alberto è confermato rappresentante del signor Norsa Gino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Milla Mario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6830, in data 29 novembre 1929-VIII, col quale il sig. Milla Mario venne nominato rappresentante del sig. Magnani Silvio, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria am-

missione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Milla come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Magnani è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Milla Mario è confermato rappresentante del signor Magnani Silvio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7752)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1932.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Giannini Gaudenzio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1155 in data 24 febbraio 1932-X, col quale il sig. Giannini Gaudenzio venne nominato rappresentante del sig. Berrini Arturo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Giannini come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932-X, con il quale il suindicato sig. Berrini è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Giannini Gaudenzio è confermato rappresentante del sig. Berrini Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7751)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1932.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa di prestiti e risparmi fra lavoratori di Chioggia per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa « Cassa prestiti e risparmi fra lavoratori » con sede in Chioggia - in liquidazione - è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7687)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1932.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca popolare cooperativa di Chioggia per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Banca popolare cooperativa di Chioggia è inflitta la pena pecuniaria di L. 1000 (lire mille) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7688)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1932.

Revoca del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Calvo Dario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 16 settembre 1927, n. 5344, col quale il sig. Calvo Dario venne nominato rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto, in data 2 novembre 1932-XI, col quale il predetto Calvo ha rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Calvo Dario a rappresentante del sig. Bottino Emanuele, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7685)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1932.
Revoca del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Graziani Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1926, n. 1847, col quale il sig. Graziani Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Graziani Carlo Tomaso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 12 novembre 1932, col quale il predetto Graziani Giuseppe ha rinunziato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Graziani Giuseppe a rappresentante del sig. Graziani Carlo Tomaso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1932.
Revoca del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Colombi Piero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1927, numero 464, col quale, fra gli altri, il sig. Colombi Piero fu Enrico venne nominato rappresentante del sig. Roggeri Ruggero, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 4 gennaio 1932, col quale il predetto Colombi ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Colombi Piero a rappresentante del sig. Roggeri Ruggero, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1932.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa degli agricoltori monferrini di Casale Monferrato per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1929, con il quale la Banca cooperativa degli agricoltori monferrini, di Casale Monferrato, venne autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto;

Ritenuto che la Banca predetta è stata posta in liquidazione, giusta lettera della Banca medesima in data 1° giugno 1931;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Banca cooperativa degli agricoltori monferrini di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7691)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari in Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre u. s. col quale fu progogato fino al 30 novembre u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari in Perugia;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 28 febbraio 1933.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7702)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Celico in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduto il decreto 3 dicembre 1932-XI di S. E. il prefetto di Cosenza, col quale in via di urgenza viene disciolto il Con-

siglio d'amministrazione della Cassa rurale di Celico ed il dott. Filippo Mosciaro viene nominato commissario prefettizio della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento dell'azienda;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Celico decretato da S. E. il prefetto di Cosenza, ed il dott. Filippo Mosciaro è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1932.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Monteforte d'Alpone (Verona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto 21 novembre 1932 col quale S. E. il prefetto di Verona a causa dell'anormale funzionamento della Cassa rurale di Monteforte d'Alpone, ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed ha nominato il rag. Valeriano Vianini commissario per la temporanea amministrazione dell'Ente;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Monteforte d'Alpone (Verona) ed il rag. Valeriano Vianini, commissario straordinario della Cassa stessa, è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della citata legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(7689)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-575 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Maria in Bigot di Sebastiano e di Svoda Antonia, nata a Cormons il 5 marzo 1889 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7173)

N. 50-574 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Luigia in Godeas di Biagio e fu Bigot Luigia, nata a Cormons l'11 maggio 1880 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7174)

N. 50-573 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Antonia in Pollo fu Luigi e di Maria Pelagia Derossi, nata a Cormons il 12 gennaio 1902 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7175)

N. 50-572 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marinig Pelagia fu Giacomo Derossi e della fu Zanuttin Antonia, nata a Cormons il 23 dicembre 1864 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Giovanni fu Luigi, nato a Cormons il 27 giugno 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7176)

N. 50-571 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Celeste ved. Moretti e ved. Brumat fu Antonio e della fu Caterina Zorzin, nata a Cormons il 2 settembre 1872 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7177)

N. 50-570 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Valentino fu Antonio e della fu Zorzin Caterina, nato a Cormons il 10 settembre 1860 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Annunziata fu Antonio Luis, nata a Cormons il 21 marzo 1867, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7178)

N. 50-569 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Gio Batta fu Angelo e della fu Buzzin Maria, nato a Cormons il 4 giugno 1878 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Beatrice fu Giuseppe Luis, nata a Cormons il 7 luglio 1880, moglie;
Marinig Angelo, nato a Cormons il 25 novembre 1904, figlio;
Marinig Aldo, nato a Cormons il 21 marzo 1907, figlio;
Marinig Eddi, nato a Cormons il 12 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7179)

N. 50-568 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Sebastiano fu Giacomo e della fu Birra Maddalena, nato a Cormons il 14 aprile 1859 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Antonia, nata a Cormons il 5 gennaio 1901, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7180)

N. 50-566 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Palmira in Polencig di Sebastiano e della fu Svoda Antonia, nata a Cormons il 1° luglio 1894 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 261.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.80
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.711
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.30
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.672
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3,35
Olanda (Fiorino)	7.872
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3,55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.40
Id. 3,50 % (1902)	76.375
Id. 3 % lordo	54.675
Consolidato 5 %	85.625
Buoni novennali Scadenza 1941	101.425
Id. id. Id. 1934	100.65
Id. id. Id. 1940	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.65

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1932-XI (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		5.825.712.314,98	+	5.564
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.163.554.504,01		—	58.227
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	188.146.945,85		+	29
		1.351.701.449,86	—	58.198
Riserva totale . . . . . L.		7.177.413.764,84	—	52.634
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		319.070.740,64	—	4.266
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.960.750.046,06	—	1.042
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.652.558,84	+	233
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.117.090.930,65		—	21.461
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . »	358.543,20		—	5
		1.117.449.473,85	—	21.466
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.362.473.712,89	—	1.537
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—	2.051
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	33.878.688,69		+	8.336
altri . . . . »	71.544.935,71		+	4.700
		105.423.624,40	+	13.036
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		. —		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		178.572.150,88	+	258
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.896.162.778,10	+	5.600
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	106.738.350,98			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	227.648.110,72			—
Debitori diversi . . . . »	369.018.086,38		—	44.909
		765.889.548,08	—	44.909
Spese . . . . L.		174.406.429,31	+	9.429
L.		20.034.062.932,89		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.611.099.411,44	+	80.690
L.		47.645.162.344,33		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		377.534.007,38	—	782
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.022.696.351,71		

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(6762)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1932 (XI)

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1932-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	13.563.877.200 —	+ 191.536
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	376.681.703,31	+ 58.763
Depositi in conto corrente	»	674.129.832,30	— 44.934
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	14.914.688.740,61	+ 205.365
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	706.381.166.41	+ 7.390
Conto corrente del Regio tesoro vincolato	»	2.530.830.028,68	— 358.111
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	—	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»	68.277.404,12	+ 40.000
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli	»	—	— 2.051
Fondo estinzione Buoni Tesoro 4,75 per cento (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230)	»	—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L. 107.232.338,07			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . » 631.228.341,94			— 7.223
		784.460.680,01	— 7.223
Rendite del corrente esercizio	L.	396.924.913,06	+ 8.271
	L.	20.034.062.932,89	
Depositanti	»	27.611.099.411,44	+ 80.690
	L.	47.645.162.344,33	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	377.534.007,38	— 782
TOTALE GENERALE	L.	48.022.696.351,71	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 48,12 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42.95 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	155757	95 —	Andreoni Giuseppe fu *Ferdinando*, dom. a Parma.	Andreoni Giuseppe fu *Federico*, dom. a Parma.
»	465243	105 —	Rosso *Cherubino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Chiandano Felicita ved. Rosso, dom. in *Arbassano* (Torino).	Rosso *Luigi-Cherubino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Chiandano Felicita ved. Rosso, dom. in *Orbassano* (Torino).
»	131494	210 —	Noè Eugenia *fu Felice*, minore sotto la p. p. *della madre Panzera Adele di Giuseppe*, ved. Noè, dom. a Figino Milanese, Comune di Trenno (Milano).	Noè Eugenia *di Aurelio*, minore sotto la p. p. *del padre*, dom. come contro.
»	148754	40 —	Vitale *Maria* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Puglisi Giovanna fu Giuseppe, ved. di Natale Matteo, dom. a Comiso (Siracusa).	Vitale *Anna-Maria* fu Matteo, minore ecc. come contro.
»	373975	300 —	Di Vietri Maria-Giuseppa fu Michele, moglie di D'Ercole Saverio, dom. a Spinazzola (Bari); vincolata.	Di Vietri Maria-Giuseppa fu Michele, moglie di D'Ercole *Francesco-Saverio*, dom. a Spinazzola (Bari); vincolata.
»	414119	215 —	Precetti Dino fu *Sante-Pietro, minore sotto la p. p. della madre Serafini Clementina* vulgo Agostina, *ved. di Precetti Sante-Pietro*, dom. in Aulla (Massa).	Precetti Dino fu *Pietro*, dom. come contro.
3.50 % Cons. 5 % »	775570 88972 256169	108,50 5 — 185 —	Ialungo Annina di Palmerino, moglie di Ciarniello Annibale, dom. a Bagnoli del Trignò (Campobasso), con usuf. vital. a Saia *Cristina* fu Luigi, ved. di Filacchione Giuseppe, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso); vincolata come dote della titolare.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Saia *Maria Cristina* fu Luigi, ved. Filacchione ecc. come contro.
Cons. 5 %	256170	185 —	Ialungo Luisa di Palmerino, moglie di Cassone Michele, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso), con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usuf. vital. come la precedente.
» Cons. 5 % Littorio	523972 72831	1250 — 1000 —	Giardina Rizzone Ignazio fu Emanuele, dom. a Modica (Ragusa).	Giardina Rizzone Ignazio fu Emanuele, *interdetto sotto la tutela di Sipione Vincenzo fu Michele*, dom. come contro.
3,50 % » 3,50 % (1912)	796162 796163 39822	3010 — 2975 — 17,50	Alberto Attilio / Alberto Orizia } di *Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Caravino (Torino); con usuf. vital. a Bona Maria Teresa fu Carlo, moglie di Alberto *Edoardo*, dom. a Caravino.	Alberto Attilio / Alberto Orizia } di *Giacinto-Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. come contro; con usuf. vital. a Bona Maria-Teresa fu Carlo, moglie di Alberto *Giacinto-Edoardo*, dom. a Caravino.
3,50 %	734627	350 —	Zunino Maria-Celestina detta Celeste di Emilio-Pio, moglie di Calegari *Teodoro* fu Antonio, dom. a Milano; vincolata.	Zunino Maria-Celestina detta Celeste di Emilio-Pio, moglie di Calegari *Angelo-Teodoro-Luigi* fu Antonio, dom. a Milano; vincolata.
Cons. 5 %	358382	330 —	Cambiaghi *Maria* fu Elia, moglie di Gorla Giov. Battista fu Innocente, dom. a Monza (Milano); vincolata.	Cambiaghi *Annunciata-Maria* detta Maria fu Elia, moglie ecc., come contro.
»	512913	350 —	Di Donato Stefano fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Caserta Maria, ved. di Di Donato Angelo, dom. a Castelmorrone (Napoli); con usuf. a Caserta Maria *fu* Giuseppe ved. ecc.	Intestata come contro; con usuf. a Caserta Maria *di* Giuseppe ecc.
» »	20269 89842	150 — 200 —	*Ruggiero* / *Ruggieri* } Salvatore di Ignazio, dom. a New York.	*Ruggera* Salvatore di Ignazio, dom. a New York.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	707214	297,50	Carnevale Schianca Giovanni fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. a Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, ved. di Carnevale Schianca Luigi-Antonio.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	94883 104888	25 — 250 —	Carnevale Schianca Giovanni fu Luigi Antonio, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. a Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, interdetta, ved. ecc. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. a Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, interdetta, ved. come contro.
3,50 %	707213	297,50	Carnevale Schianca Giuseppe fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	94882	25 —	Carnevale Schianca Giuseppe fu Luigi Antonio, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	707215	297,50	Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	104889	250 —	Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, ved. Carnevale Schianca, interdetta, sotto la tutela di Gropallo Giuseppe fu Giacomo, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. come la precedente.	Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	94884	25 —	Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Gropallo Giuseppe, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7475)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 3 — Numero del certificato provvisorio: 387 — Consolidato 5 % — Data: 6 dicembre 1925 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Pepi Carolina fu Giovanni, domic. a Firenze — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 4 — Numero del certificato provvisorio: 11355 — Consolidato 5 % — Data: 19 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Nocciolini Torello fu Cristoforo, domic. a Sinalunga (Siena) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 491 — Consolidato 5 % — Data: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lugo — Intestazione: Massella Maria di Vladimiro, minore, domic. a Lugo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 2762 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Società Operaia di M. S. di S. Benedetto — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 9119 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucarelli Filomeno fu Nicola, domic. a Colledanchise (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 10 — Numero del certificato provvisorio: 7249 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Mancone Taddeo fu Domenicantonio, domic. a Venafro (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 8845 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucchese Giovanni fu Vincenzo, domic. a Portocannone (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio 1748 — Consolidato 5 % — Data: 31 dicem-

bre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Negri Agostino fu Silvestro, domic. a Calto (Rovigo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 518 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Trapella Luigi fu Giuseppe Ippolito, domic. a Berra Ferrarese — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 9336 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carminati Pietro fu Giacomo, domic. a Torella del Sannio (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 4700 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Gentile Alfeo fu Gaetano, domic. a Miranda (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 7335 — Consolidato 5 % — Data: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Micheletti Aldo fu Gualtiero, domic. a Mezzolombardo (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 8 — Consolidato 5 % — Data: 26 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Tolmino — Intestazione: Fattor Antonio fu Giovanni, domic. a Tolmino (Gorizia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 7404 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Gallerani Fortunato fu Desiderio, domic. a Chiesuol del Fosso (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2936 — Consolidato 5 % — Data: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Fergnani Paolo fu Giovanni, domic. a Vigarano Mainarda (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio 1457 — Consolidato 5 % — Data: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Capotosti Francesco fu Filippo, domic. a Moresco (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 7696 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Lauri Fortunato fu Lauro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 7688 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Amurri Nazzareno fu Pietro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio 1776 — Consolidato 5 % — Data: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Canavero Antonio, domic. a San Remo (Imperia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 3428 — Consolidato 5 % — Data: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Perticarà Raffaele fu Pasquale, domic. a Fermo (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 842 — Consolidato 5 % — Data: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pescia — Intestazione: Angeli Primo fu Rocco, domic. a Pescia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 35431 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Lippiello Antonio fu Raffaele, domic. a S. Martino Valle Caudina (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 13326 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Asilo Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 3800.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio 17089 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Asilo Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 7334 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Perboni Augusto di Primo, domic. a Bondeno (Ferrara) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 3865 — Consolidato 5 % — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Fichi Nestore di Oreste, domic. a Pisa. — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma 1° agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6090)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 211.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 12 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione. Dente Antonio fu Angelo per conto di Dente Agnese e Raffaela di Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3 — Consolidato 3 %, con decorrenza 1° ottobre 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 19 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Radaelli Lucia fu Donato per conto di altri. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 590 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 1° marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Trapani — Intestazione: Zichichi Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 buono tesoro quinquennale — Capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(7620)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.